

## ADEGUAMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE PER GLI AGRITURISMI DELLA TOSCANA

Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 febbraio 2013 sono stati emanati i criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale. Lo stesso decreto ha dato la possibilità alle regioni di recepire i criteri di classificazione nazionali adattandoli alle realtà regionali e alle loro normative, in armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a livello regionale». Fermo restando il progetto di classificazione nazionale, la Regione Toscana ha proceduto adattando alcuni singoli criteri, essenzialmente per armonizzali alla propria normativa e alle peculiarità dell'agriturismo in Toscana.

# SIGNIFICATO DELLA CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA COMPRENSIONE DEL CONSUMATORE

Nel corso delle indagini condotte nella fase preparatoria di elaborazione del sistema di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche è stato delineato il contenuto, in termini di percezione da parte dell'ospite, dei cinque livelli della classifica proponibile.

1 simbolo - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.

## Per strutture che offrono attività di pernotto, con o senza altri servizi aggiunti:

- **2 simboli** Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalità.
- **3 simboli -** Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità.
- 4 simboli Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.
- **5 simboli** Azienda che, oltre ai requisiti propri del livello 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.

### ARTICOLAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

La classificazione è articolata in 5 livelli ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli. Il livello di classificazione "uno" è attribuito con il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agrituristica effettuato ai sensi di legge. I livelli di classificazione dalla "due" alla "cinque" sono attribuiti tramite autocertificazione per le strutture che offrono servizio di pernotto (con o senza altri servizi aggiunti) sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio.

### I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

- 1. Contesto aziendale e paesaggistico
- 2. Requisiti generali e di gestione
- 3. Servizi e dotazioni degli alloggi
- 4. Servizi e dotazioni dell'agricampeggio
- 5. Servizi di ristorazione e somministrazione
- 6. Servizi ed attività ricreative
- 7. Attività agricole e di produzione tipica

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso ai livelli di classificazione dalla seconda alla quinta.

Alcuni requisiti, indicati come "speciali" (complessivamente 39), sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione del livello di classificazione. Pertanto per l'idoneità all'accesso ai livelli "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati.

Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre livelli superiori (terza, quarta e quinta). Nel caso che l'azienda offra servizio di pernottamento solamente in spazi aperti tale obbligo non sussiste in quanto la sezione 3 "Alloggio" non deve essere compilata .

L'attribuzione all'azienda agrituristica di un determinato livello di classificazione è determinato come segue:

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la livello sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);
- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la livello relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione);
- soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi) nel caso di ospitalità in alloggio;
- ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati.



Il primo livello di classificazione è attribuito alle aziende automaticamente in quanto corrisponde ai requisiti di legge.

Dopo l'approvazione delle modifiche al regolamento in oggetto saranno rese note le modalità per la comunicazione dell'eventuale autocertificazione ai Suap per i livelli di classificazione da due a cinque, da parte degli imprenditori che offrono attività di pernotto e sono già classificati secondo la normativa ad oggi vigente